CHE PAREGGIA LE R. UNIVERSITA' DI SIENA, PARMA E MODENA A QUELLE INDICATE COLL'ARTICOLO 2 LETTERA A, DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1862 N. 719; ANNESSE CONVENZIONI

Art. 1 (Convenzione Università Parmense)

CONVENZIONE fra il Ministero della Pubblica Istruzione, la Provincia ed il Comune di Parma per pareggiare la Regia Universita' Parmense a quelle indicate nell'articolo 2, lettera A, della legge 31 luglio 1862, n. 719.

Articolo 1.

Il Ministero della Pubblica Istruzione provvedera' al pareggiamento della Regia Universita' degli studi di Parma alle Universita' indicate nell'articolo 2, lettera A, della legge 31 luglio 1862, n. 719.

Versione in vigore dal 10 agosto 1887, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che pareggia le R. Universita' di Siena, Parma e Modena a quelle indicate coll'articolo 2 lettera A, della legge 31 luglio 1862 n. 719; annesse convenzioni
Estremi	Legge 14 luglio 1887, n. 4745
Partizione	Convenzione Università Parmense
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 1887

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-pareggia-le-r-universita-di-siena-parma-e-modena-a-quelle/convenzione-universita-parmense-art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it